



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Prot. n. 12077/06/CDP

Risoluzione n. 7 del 3 ottobre 2006

Ulteriori integrazioni delle Risoluzioni n. 5 del 21.11.2000, n. 4 del 10.10.2005 e n. 5 del 9.5.2006, in ordine all'applicabilità dell'art. 8, primo comma, lett. i) del D. Lgs. n. 545/92 nell'ipotesi di cumulo nel medesimo soggetto dell'incarico di componente dell'Ufficio del Garante del Contribuente e di giudice tributario.

Nella seduta del **3 ottobre 2006** composto come da verbale in pari data;

visto l'art. 13 della Legge 27 luglio 2000, n° 212, istitutivo dell'Autorità "Garante del contribuente";

visto l'art. 2, co. 2, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n° 545;

vista la Risoluzione n°5/2000, adottata da questo Consiglio in data 21 novembre 2000, concernente il procedimento di nomina dei componenti dell'Autorità Garante del Contribuente;

vista la Risoluzione n. 4 del 10 ottobre 2005, adottata da questo Consiglio ad integrazione della precedente Risoluzione n. 5/2000;

vista la Risoluzione n. 5 del 9 maggio 2006, adottata da questo Consiglio, in tema di nomina dell'Ufficio del Garante del Contribuente da parte del Presidente facente funzioni della Commissione Tributaria Regionale;

udito il Relatore Consigliere Salvino PILLITTERI nella veste di Vice Presidente della Commissione II – Ufficio Studi e Documentazione – che ha ravvisato l'opportunità di riproporre la questione (peraltro già esaminata e risolta da questo Consiglio con la richiamata Risoluzione n. 5/2006), relativa alla incompatibilità tra il ruolo di componente dell'Ufficio del Garante del Contribuente e quello di giudice tributario;

rilevato che l'art. 13 della Legge n. 312/2000 – Statuto del Contribuente – ha dettato i criteri per la nomina dei componenti dell'Ufficio del Garante del Contribuente i

quali devono essere scelti tra soggetti appartenenti alle seguenti categorie professionali:

- a) magistrati , professori universitari di materie giuridiche ed economiche , notai;
- b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e Ufficiali della Guardia di Finanza a riposo;
- c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri pensionati;

rilevato che detta ultima norma non vieta la nomina a componente dell'Ufficio del Garante del Contribuente per i soggetti che rivestano la carica di giudice tributario e che svolgano una delle professioni sopra indicate, né sancisce una esplicita incompatibilità tra le due funzioni che determini l'automatica decadenza del magistrato tributario nominato nell'Ufficio del Garante. Tale incompatibilità non è neppure esplicitamente prevista dall'art. 8 del D. Lgs. n. 545/92 che, pur emanato in epoca anteriore alla costituzione dell'Ufficio del Garante, è stato più volte emendato in epoca successiva;

considerato che il Consiglio, ravvisando correttamente l'esigenza di evitare che i componenti dell'Ufficio del Garante del Contribuente possano svolgere attività di giudice tributario, ha applicato in via analogica la lettera i) dell'art. 8 del D. Lgs. n. 545/92 che stabilisce l'incompatibilità tra “ gli iscritti negli albi professionali degli avvocati, procuratori legali, notai, commercialisti, ragionieri e periti commerciali, o gli iscritti nei ruoli o elenchi istituiti presso le Direzioni Regionali delle Entrate di cui all'art. 36 del D.P.R. 27.3.1992, n. 287, che esercitano in qualsiasi forma l'assistenza e la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario” coloro che svolgono l'incarico di giudice tributario; con ciò ritenendo che quella svolta dal Garante del Contribuente sia un'attività di consulenza tributaria (con la ovvia esclusione di quelle di assistenza e rappresentanza);

considerato, re melius perpensa, che il Garante del Contribuente, pur incidendo nel rapporto fisco-contribuente, non svolge un ruolo di consulenza vera e propria. Invero sembra potersi escludere che l'attività del Garante abbia simili connotati per i cittadini, atteso che questo ufficio si limita a recepire “le segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria”. Sulla base di queste segnalazioni, pertanto, il Garante svolge attività istruttorie ed emette provvedimenti di cui viene meramente “informato l'autore della segnalazione”; al quale certo non viene fornita alcuna consulenza.

Più articolato è senza dubbio il rapporto tra Garante ed Amministrazione, in quanto il primo emana, nei confronti della seconda, provvedimenti che, nella maggior parte dei casi, non hanno natura decisionale o precettiva, ma costituiscono sollecitazione e stimolo affinché vengano adottati comportamenti adeguati alla lettera ed allo spirito dello Statuto del contribuente.

Sembra quindi da escludere che il Garante sia “consulente” della amministrazione finanziaria. Infatti l’attività di consulenza si svolge - almeno nella normalità dei casi - su sollecitazione del destinatario del parere, che lo richiede, o per obbligo di legge o

per sua spontanea decisione. Invece gli interventi del Garante avvengono o d’ufficio o su richiesta di soggetti estranei alla Amministrazione.

Per quanto precisato, l’insieme dei poteri del Garante delinea certamente una attività di garanzia e di stimolo nel formulare censure, inviti, aperture di procedure di annullamento d’ufficio, piuttosto che quella di prestare consulenze ai vari soggetti che operano nel mondo fiscale;

ritenuto viceversa che il componente del Garante del Contribuente può essere piuttosto paragonabile a quello di un organo collegiale, che concorre all’accertamento dei tributi, ove per accertamento si intende tutta la complessiva attività della imposizione tributaria, anche nei suoi momenti di garanzia “interna” a tutela del contribuente;

ritenuto che, ferma restando la convinzione di questo Consiglio sulla inconciliabilità e incompatibilità tra il ruolo del giudice tributario e quello del Garante del contribuente, l’attività di quest’ultimo può essere assimilata, avendo tra l’altro scadenza quadriennale, ad un incarico elettivo la cui incompatibilità temporanea è prevista dalla lettera b) dello stesso art. 8 D.Lgs: 545/92;

ritenuto, pertanto, di poter concludere nel senso che, un giudice tributario, ove venga nominato Garante del Contribuente, debba chiedere, al fine di non incorrere nell’ipotesi di incompatibilità ex art. 8 in argomento, la sospensione dall’incarico di giudice, fino alla cessazione dell’incompatibilità, in analogia a quanto stabilisce il comma 4 del medesimo articolo 8.

L’applicazione del detto criterio di analogia si impone, ove si consideri che diversamente operando, un funzionario comunale, che si occupa di contenzioso tributario (ovviamente nell’ottica della parte di cui è dipendente), incorre soltanto nella sospensione della attività di giudice tributario, mentre il componente dell’Ufficio di Garante, che opera nell’interesse imparziale della legge, e quindi si colloca in posizione analoga a quella del giudice, dovrebbe essere dichiarato decaduto definitivamente..

L’ipotesi della sospensione dall’incarico è ulteriormente rafforzata dalla recente trasformazione del rapporto di servizio dei magistrati tributari, introdotta con la Legge n. 248/2005, che ha convertito “a tempo indeterminato” superando la scadenza decennale previgente, che prevedeva un mandato a termine, sia pure rinnovabile. Appare poco ragionevole ritenere che la richiesta di un incarico con scadenza prefissata (quale è quello di componente dell’Ufficio del Garante del Contribuente), comporti addirittura l’esclusione definitiva da una attività, la quale, ancorché onoraria, può efficacemente essere svolta – a vantaggio dello Stato – fino al 75° anno d’età.

A ciò aggiungasi che, una incompatibilità “totale” presterebbe facilmente il fianco ad una eventuale eccezione di incostituzionalità, nascente dal diverso trattamento operato nei confronti di altre categorie di pubblici funzionari.

P.Q.M.

la presente risoluzione modifica in parte le precedenti adottate da questo Consiglio in ordine alla materia di cui all'oggetto, nel senso che l'incarico di Garante del Contribuente può essere assimilato a quello elettivo previsto dalla lettera b), comma 1, art. 8, D. Lgs. 545/92 e pertanto il componente delle commissioni tributarie che venga nominato componente di detto organo, dovrà chiedere la sospensione dalle funzioni di giudice tributario per tutto il periodo della durata del mandato di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, ferma la possibilità di riassunzione ex comma 4, art. 8 D.Lgs. 545/92.

IL PRESIDENTE
Angelo GARGANI